# REGOLAMENTO (CEE) N. 3335/80 DELLA COMMISSIONE

## del 22 dicembre 1980

## che fissa i coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro ; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola (3), modificata dalla direttiva 79/920/CEE (4) ;

considerando che i cofficienti di ponderazione sono stati fissati, sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 1979, dal regolamento (CEE) n. 1962/80 della Commissione (5) ; che occorre adattare questi coefficienti in seguito all'adesione della Grecia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolameno (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1962/80 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 19.
(3) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.
(4) GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 41.
(5) GU n. L 191 del 25. 7. 1980, pag. 14.

*ALLEGATO*

**Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato**

| | |
|---|---|
| Belgio | 6,6 |
| Danimarca | 12,5 |
| Germania | 29,3 |
| Francia | 13,8 |
| Grecia | 1,4 |
| Irlanda | 1,5 |
| Italia | 11,5 |
| Lussemburgo | 0,1 |
| Paesi Bassi | 13,1 |
| Regno Unito | 10,2 |